ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Art. 31

Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operativita', nonche' in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicita', di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Versione in vigore dal 21 maggio 1995, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-157-1995/art-31-adeguamento-delle-leggi-delle-regioni-e-delle-province-autonome-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it